

Progetto dell'8 aprile 2013 (indagine conoscitiva)

Ordinanza sull'allerta e l'allarme (Ordinanza sull'allarme, OAll)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza sull'allarme del 18 agosto 2010¹ è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1

¹ Per i comunicati d'allerta in caso di pericoli naturali gli organi specializzati della Confederazione impiegano la seguente scala:

- Livello 1 pericolo nullo o debole
- Livello 2 pericolo moderato
- Livello 3 pericolo marcato
- Livello 4 pericolo forte
- Livello 5 pericolo molto forte

Art. 16 cpv. 2

² L'Ufficio federale della protezione della popolazione:

- a. definisce i requisiti che devono soddisfare i sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione e, ad eccezione delle sirene, li mette a disposizione;
- b. garantisce la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione;
- c. rilascia l'omologazione per le sirene e stabilisce i mezzi per la diffusione di comunicati d'allerta e istruzioni di comportamento.

Art. 17 cpv. 2, 2^{bis} e 2^{ter}

² Essi mettono a disposizione secondo le prescrizioni federali:

- a. i sistemi tecnici per allertare le autorità;
- b. le sirene.

^{2^{bis}} Garantiscono la manutenzione e, grazie a controlli periodici, la prontezza operativa permanente dei sistemi tecnici per allertare le autorità, delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione e delle sirene.

^{2^{ter}} Mettono a disposizione i sistemi di corrente d'emergenza esterni necessari e provvedono alla loro manutenzione.

Art. 20 cpv.3 e 3^{bis}

³ I gestori di impianti d'accumulazione garantiscono la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti decentralizzate del loro dispositivo d'allarme acqua.

^{3^{bis}} Mettono a disposizione i sistemi di corrente d'emergenza esterni necessari e provvedono alla loro manutenzione.

Art. 21

¹ La Confederazione si assume i costi per:

- a. la progettazione, il materiale, l'installazione, il rimodernamento e lo smantellamento dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione;
- b. l'esercizio e la manutenzione delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione.

² I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione e delle sirene.

¹ RS 520.12

³ I gestori di impianti di accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi d'allarme acqua nonché per la realizzazione e il rimodernamento delle costruzioni.

⁴ L'UFPP riscuote annualmente i costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione e del sistema di allarme acqua menzionati ai capoversi 2 e 3. Esso determina l'ammontare degli importi, che possono essere forfetizzati. Gli importi vengono adeguati regolarmente, in particolare all'indice nazionale dei prezzi al consumo o a nuove esigenze di carattere tecnico.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova